

Regolamento per la rendicontazione di contributi concessi per attività culturali, per seminari e convegni, per viaggi di gruppo e individuali.

Approvato dal Consiglio di Amm/ne con delibera n.72 del 26/06/2000

Art.1

Con riferimento all'art.5 del Regolamento per le attività culturali e per viaggi di istruzione approvato dal C.d.A con deliberazione n.191 del 11/11/97, il presente regolamento integra e disciplina le modalità di rendicontazione e relative spese ammissibili dei contributi concessi per attività culturali e ricreative, per seminari e convegni, per viaggi di gruppo e individuali.

SEZIONE I

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SEMINARI E CONVEGNI

Art. 2

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le spese, documentate ai sensi della normativa vigente, sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa come meglio di seguito specificato:

- a) noleggio e trasporto di impianti, attrezzature e materiali vari;
- b) piccole spese per l'allestimento di spettacoli e manifestazioni;
- c) spese per contratti con personale, artisti, ecc., per lo svolgimento dei programmi;
- d) spese per viaggio e ospitalità a relatori, artisti ecc. Le spese di vitto e alloggio sono riconosciute unicamente se sostenute per chi proviene da fuori città e per i giorni relativi all'iniziativa. La quota massima rimborsabile per pasto è fissata in € 28,40;
- e) spese pubblicitarie e di informazione (grafica, tipografia, affissioni, inserzioni, volantini, inviti, ecc.) la somma rimborsabile per tali spese non può comunque superare il 15% dell'importo complessivo dell'iniziativa programmata;
- f) imposte ed oneri SIAE ed ENPALS;
- g) spese postali, di cancelleria, telefoniche, di corrente elettrica, di carburante e assimilabili/generali, ammesse in misura non superiore al 10% del contributo riconosciuto ammissibile in seguito a rendicontazione.

Per spese documentate ai sensi della normativa vigente si intendono regolari fatture o ricevute fiscali intestate all'Organismo che ottiene il contributo (in caso di associazione studentesca o Istituzione Universitaria) o al Rappresentante legale (in caso di gruppi universitari).

Nel caso di documenti relativi a viaggio, vitto e alloggio gli stessi devono essere intestati a chi fruisce del servizio e devono essere giustificati nella relazione sullo svolgimento dell'attività. Relativamente ai viaggi vengono considerati documenti validi solo i biglietti; sono quindi esclusi buoni di consegna e/o fatture.

Art. 3

SPESE NON RICONOSCIUTE

Vengono di seguito elencate le spese non riconosciute ammissibili né valide:

- spese sostenute per servizi, attrezzature, personale e locali che l'Ente o l'Università può direttamente mettere a disposizione;
- spese per l'acquisto di beni durevoli (libri, oggetti di valore, strumentazioni, arredi vari, ecc.);

- spese derivanti da inadempienze o irregolarità compiute dall'Organismo beneficiario del contributo;
- corrispettivi pagati ad Organismi che ricevono anch'essi contributi da parte dell'Ente (o collegati agli Organizzatori stessi);
- spese documentate con gli scontrini fiscali, anche se accompagnati da buono di consegna intestato, nonchè le ricevute per taxi.

Art. 4

ELEMENTI CHE CONCORRONO A FORMARE LE ENTRATE

Per entrate si intendono tutti quegli introiti che si producono in rapporto a una particolare iniziativa o in qualche modo concorrono al raggiungimento del budget necessario a realizzarla. Sono quindi da considerare entrate a tutti gli effetti i proventi derivanti da collette, autofinanziamento, donazioni, contributi vari concessi da Enti pubblici e privati, sponsorizzazioni, vendita di bevande o alimenti, incassi da borderò e ogni altra entrata che derivi dallo svolgimento della manifestazione o che concorra a coprirne i costi.

Art. 5

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione dovrà essere presentata in un'unica soluzione a conclusione del programma complessivo per cui viene concesso il contributo e in tutti i casi entro i termini previsti dal Regolamento in vigore e dovrà comprendere:

- a) relazione sullo svolgimento dell'attività ammessa a contributo in cui sia evidenziata la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti universitari;
- b) il calendario con le date e i luoghi di svolgimento dell'attività con allegata rassegna stampa e ogni materiale realizzato nell'ambito dell'iniziativa (manifesti, locandine, depliant, ecc. – se non già presentati all'Ente);
- c) bilancio dell'attività in cui siano riepilogate a pareggio uscite ed entrate e predisposto raggruppando le spese per categorie omogenee.

Nel caso di maggiori entrate rispetto alle uscite il contributo ERSU sarà rideterminato a pareggio;

- d) elenco analitico delle pezze giustificative con allegati i documenti in originale per la parte relativa la contributo concesso ed in copia per la parte eccedente il contributo e fino alla concorrenza totale complessiva delle spese;
- e) verbale di approvazione da parte degli Organi statutari dell'Associazione o di almeno 5 studenti firmatari (nel caso di gruppo studentesco) o visto del Preside della Facoltà o Direttore del Dipartimento (nel caso di Istituzioni Universitarie) del bilancio di cui al punto C;
- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a firma del legale rappresentante sotto la propria responsabilità civile e penale (ai sensi e per gli effetti L. 4/01/1968 n.15 e successive modificazioni e integrazioni) attestante: a) che nessuna altra entrata è prevista oltre quelle dichiarate; b) il regime IVA adottato e la detraibilità o meno delle imposta (nel caso in cui il soggetto abbia partita IVA),
- b) autorizzazione SIAE in caso di attività di spettacolo.

Qualora la rendicontazione non prevenisse entro il termine fissato, l'Ente provvederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipazione.

L'Ente ha facoltà di disporre verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Il contributo sarà liquidato nel rispetto dei parametri di assegnazione.

SEZIONE II

CONTRIBUTI PER VIAGGI DI GRUPPO E INDIVIDUALI

Art. 6

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse al contributo le spese documentate ai sensi della normativa vigente, come specificato nel precedente art. 2 commi 2 e 3, e sostenute per il viaggio e in particolare:

- a) biglietto d'aereo, nave, pulman, treno (in sede di rendiconto eventuali fatture riepilogative rilasciate dalle agenzie in relazione ai viaggi devono essere accompagnate dai biglietti intestati ai singoli partecipanti; in caso di biglietti cumulativi dovrà essere indicato il nome di ogni partecipante e la tariffa singola);
- b) vitto e alloggio: ricevute fiscali e fatture di alberghi, pensioni, ristoranti, mense, ecc., compilate in ogni loro parte e intestate all'organizzatore o al singolo studente. Relativamente al vitto la quota massima riconoscibile per ogni pasto è fissata in €20,65;
- c) biglietti di ingresso o quote di partecipazione per musei, mostre, esposizioni, archivi, biblioteche, centri di ricerca e di istruzione la cui visita o frequenza siano necessarie alle finalità del viaggio.

Nei viaggi individuali, in caso di spese di vitto e alloggio non documentabili, dietro motivata richiesta potrà essere riconosciuta una quota giornaliera pari a € 46,48 fino ad un massimo di sei giorni. Detto importo verrà ridotto di un 1/3 nel caso vengano documentate solo le spese di alloggio e di 2/3 nel caso vengano documentate solo le spese di vitto.

Art. 7

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione delle spese dovrà essere effettuata in un'unica soluzione inderogabilmente entro i termini stabiliti dal Regolamento e dovrà comprendere:

- a) relazione dell'avvenuto viaggio a firma dell'organizzatore;
- b) elenco analitico delle pezze giustificative con allegati i documenti in originale per la parte relativa al contributo concesso ed in copia per la parte eccedente il contributo e fino alla concorrenza totale complessiva delle spese;
- c) bilancio dell'iniziativa in cui siano riepilogate a pareggio uscite ed entrate raggruppando le spese per categorie omogenee;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a firma dell'organizzazione sotto la propria responsabilità civile e penale (ai sensi e per gli effetti della L. 4/01/1968 n.15 e successive modificazioni e integrazioni) attestante che nessun altro contributo è previsto per lo stesso viaggio di gruppo oltre quello eventualmente dichiarato.

Le spese sostenute in moneta straniera verranno rimborsate al corrispondente cambio ufficiale in vigore alla data in cui sono state effettuate;

Qualora la rendicontazione non pervenisse entro il termine fissato l'Ente provvederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme già erogate.

Il contributo sarà liquidato nel rispetto dei parametri di assegnazione.

Art. 8

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme relative al Regolamento di assegnazione di contributi e alla contabilità generale dello stato.

Art. 9

Il presente regolamento è valido dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.